Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50	Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio	Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 4 OTTOBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 4 OTTOBRE 1960:

Ministero del Tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1960, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 settembre 1960, n. **1031.**
Revisione dell'organico del Servizio di commissariato dell'Esercito (ruolo ufficiali di Sussistenza).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza - è aumentato di una unità per il grado di maggiore generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

Art. 2.

All'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale ».

Art. 3.

L'ultimo alinea dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

Art. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 » ogni quattro anni (*g*);

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (*g*) », è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (*g*) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 92 » è sostituita dalla cifra « 89 ».

In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra « 97 » è sostituita dalla cifra « 93 ».

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1956 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la lettera n. 3300/1092 del 16 marzo 1960, con la quale l'Unione italiana del lavoro designa il signor Angelo Pastore quale rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in sostituzione del dott. Giordano Bruno Gattamorta, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Angelo Pastore è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del dottor Giordano Bruno Gattamorta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 323. — BARONE

(6253)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2252 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 317, con il quale la Direzione generale delle pensioni di guerra è autorizzata a servirsi dell'opera del personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di 18 unità per l'esercizio 1959-60;

Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio 1960-61;

Ritenuto che, per le esigenze della Direzione generale delle pensioni di guerra, si rende necessario avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-61 dell'opera di 10 (dieci) unità di salariati non di ruolo (temporanei), entità così ridotta nei confronti dell'esercizio precedente, a seguito di cessazioni dal servizio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1960-61, il contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi delle pensioni di guerra, è stabilito in numero di dieci unità nelle seguenti categorie:

operai qualificati di 2ª categoria n. 6 (sei);
operai manovali di 4ª categoria n. 4 (quattro).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1960
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 199

(6242)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1960.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso il Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che per ogni singola Amministrazione ad ogni esercizio finanziario deve essere determinato il contingente dei salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo che il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e personale, è autorizzato a mantenere in servizio, per le proprie esigenze, per l'esercizio finanziario 1960-61, è determinato in n. 217 unità.

Art. 2.

I salariati che possono essere classificati nella prima categoria, specializzati, restano fissati in numero di 63.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 189

(6241)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1960.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 6, foglio n. 400;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 9 giugno 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce o bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale.

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 1960:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas allo sciroppo, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1960)	14 luglio 1960	13 gennaio 1961
2. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1960)	7 luglio 1960	6 gennaio 1961
3. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1960)	20 luglio 1960	19 gennaio 1961
4. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1960)	31 luglio 1960	30 gennaio 1961
5. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1960)	28 luglio 1960	27 gennaio 1961
6. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 luglio 1960)	10 luglio 1960	9 gennaio 1961
7. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante) per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1960)	4 luglio 1960	3 gennaio 1961
8. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino all'11 luglio 1960)	12 luglio 1960	11 gennaio 1961
9. Tessuti di lana, o di peli fini, puri e assimilati, misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 grammi il metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 luglio 1960)	20 luglio 1960	19 gennaio 1961
10. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1960)	20 luglio 1960	19 gennaio 1961
11. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per la agricoltura e per la disinfezione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 luglio 1960)	31 luglio 1960.	30 gennaio 1961

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1960
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 108. — BENNATI

(6240)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1960.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959 e 20 giugno 1960;

Considerato che a norma del citato art. 12, primo comma, dello statuto, entrano a far parte del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro anche i rappresentanti degli enti partecipanti al capitale della Banca, non ancora rappresentati in seno a detto organo, allorquando la loro quota di partecipazione venga a raggiungere un importo non inferiore a 100 milioni di lire e che in tale situazione sono venuti a trovarsi la Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dai predetti enti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, per il quadriennio in corso e con scadenza uguale a quella dei consiglieri nominati con decreto ministeriale del 20 dicembre 1958, i signori:

cav. lav. rag. Leonida Mizzi, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

prof. Mario Alberto Coppini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(6223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai vengono dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Mercantini Carlo, notaio residente nel comune di Roma, 4 novembre 1960.

Zappelli Giulio, notaio residente nel comune di Lucca, 14 novembre 1960.

(6254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la regolamentazione delle acque del lago Gaiano e del torrente Oneto, con sede nel comune di Sovere (Bergamo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 35248, in data 24 settembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la regolamentazione delle acque del lago Gaiano e del torrente Oneto, con sede nel comune di Sovere (Bergamo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza dell'11 maggio 1958.

(6224)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni risultanti da relitti della nuova inalveazione del naviglio Bussè, in comune di Legnago (Verona).

Con decreto 22 marzo 1960, n. 500, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni risultanti da relitti della nuova inalveazione del naviglio Bussè, in comune di Legnago (Verona), segnati nel catasto dello stesso Comune alla Sezione *A*, foglio 7°, mappali 99/*b* (mq. 545); 99½ (mq. 1.300); 40/*b* (mq. 460); 56/*b* (mq. 24), alla Sezione *F*, foglio 1, mappale 121/*b* (mq. 410) di complessivi mq. 2.739 ed indicati nella planimetria rilasciata il 3 dicembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6141)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo abbandonato del colatore Serio Morto, dalla roggia Madonna al ponte San Bassano e dal ponte San Bassano alla curva Ferrari, in comune di San Bassano (Cremona).

Con decreto 8 marzo 1960, n. 353, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo abbandonato del colatore Serio Morto, dalla roggia Madonna al ponte San Bassano e dal ponte di San Bassano alla curva Ferrari, in comune di San Bassano, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 3, di complessivi mq. 56.405, ed indicato, in tinta verde, nella planimetria rilasciata il 30 marzo 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio del genio civile di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa autotrasporti « Dario Frilli », con sede in Poggibonsi (Siena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 settembre 1960, la Società cooperativa autotrasporti « Dario Frilli » con sede in Poggibonsi (Siena), costituita con atto del notaio dott. Gregorio Tromby n. 369 di repertorio in data 12 dicembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Pasquini Uberto.

(6118)

Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Torre Diana », con sede in Gaeta (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1960, si revoca il precedente provvedimento, di cui al n. 8 del decreto ministeriale in data 15 aprile 1960, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Torre Diana », con sede in Gaeta (Latina).

(6120)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Massa Carrara ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale stesso.

Con decreto in data 22 settembre 1960, n. 300.7.III.46.1.1095 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Massa Carrara, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale stesso.

(6259)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'istituto ortopedico Rizzoli, sede di Cortina d'Ampezzo, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'istituto stesso.

Con decreto in data 15 settembre 1960, n. 300.7.III.13.4.1320 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'istituto ortopedico Rizzoli, centro elioterapico « Codivilla Putti » di Cortina d'Ampezzo, viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto stesso.

(6260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 3 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,61	620,6125	620,67	620,60	620,60	620,61	620,40	620,20	620,60
$ Can.	634,50	634,75	634,25	634,80	633,50	634,85	634,80	634,50	634,55	640 —
Fr. Sv.	144,11	144,07	144,09	144,11	144 —	144,07	144,08	144,05	144,06	144,12
Kr. D.	90,18	90,25	90,25	90,255	90,20	90,25	90,25	90,20	90,25	90,25
Kr. N.	87,12	87,16	87,15	87,17	87,20	87,12	87,15	87,15	87,17	87,16
Kr. Sv.	120,15	120,21	120,20	120,215	120,20	120,22	120,19	120,25	120,21	120,22
Fol.	164,61	164,61	164,605	164,63	164,65	164,61	164,60	164,60	164,61	164,62
Fr. B.	12,42	12,4225	12,4250	12,42875	12,4225	12,43	12,42875	12,42	12,43	12,43
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,665	126,66	126,66	126,6575	126,65	126,65	126,66
Lst.	1744,27	1745,10	1744,75	1744,875	1743,25	1744,96	1744,70	1744,75	1745,05	1745 —
Dm. occ.	148,82	148,83	148,82	148,83	148,82	148,83	148,825	148,83	148,83	148,84
Scell. Austr.	24,01	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	80,85
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id. 5 % 1936	100,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969	101,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	634,80
1 Franco svizzero	144,095
1 Corona danese	90,252
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,202
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,429
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1744,787
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	24 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	528779	315 —	Gonella *Caterina Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)	Gonella *Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)
Cons. 3,50 % (1906)	328867	297,50	Pierri *Giovannina* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno	Pierri *Maria Giovanna* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno
Id.	347807	70 —	Pierri *Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)	Pierri *Maria Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)
Id.	627998	350 —	*Raimondi Carmelina* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale	*Ramundo Maria Carmela* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale
B. T. N. 5 % (1960)	903	1.750 —	D'Arienzo *Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)	D'Arienzo *Maria Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)
Red. 3,50 % (1934)	498157	504 —	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Giuseppina* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Maria Giuseppa* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto
Rendita 5 % (1935)	154892	725 —	Delladio *Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)	Delladio *Maria Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)
B. T. N. 5 % (1951) Serie 52	20[illegible]	15.000 —	Personé *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)	Personé *Maria Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)
Rendita 5 % (1935)	118102	195 —	*Ricchiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico, ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	*Richiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Id.	118103	65 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	475719	161 —	*De Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)	*Di Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)
Cons. 3,50 % (1906)	818137	700 —	Campo *Benedetta* di Francesco, vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)	Campo *Margherita Benedetta* di Francesco vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	261732	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	510904	245 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	6952	2.500 —	Riganti *Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)	Riganti *Gian Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)
Rendita 5 % (1935)	217862	[illegible].625 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina Angela* ved. Cipolla, dom. in Novara	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, dom. in Novara

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5% (1935)	217864	1.875 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina Angela*, ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Regina Angela* fu Antonio ved. Cipolla, domiciliata in Novara.	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Angela Regina* fu Antonio ved. Cipolla, dom. in Novara
B.T.N. 5% (1960)	2823	35.000 —	Brandi *Antonia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli	Brandi *Antonio* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli
Red. 3,50% (1934)	304285	357 —	Boiga *Luisa* fu Vincenzo moglie di Barberis *Guglielmo*, dom. in Bistagno (Alessandria)	Boiga *Luigia* fu Vincenzo moglie di Barberis *Lodovico*, dom. in Bistagno (Alessandria)
Rendita 5% (1935)	212638	1.400 —	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo
Id.	212639	1.400 —	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra
Id.	212637	2.200 —	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi, ved. Brucato, dom. a Palermo
Red. 3,50% (1934)	488931	129,50	Gulì *Anna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo
B.T.N. 5% (1959)	1092	500 —	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre Semy di Gaetano*, dom. a Marsala	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre di Gaetano* dom. a Marsala

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 30 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi antincendi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957 e relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Ritenuto che occorre fissare i giorni, in cui dovranno avere luogo le prove scritte e la prova pratica del suddetto concorso;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte e la prova pratica del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera del personale esecutivo) dei servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1959, avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1960, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle).

Roma, addì 26 settembre 1960

p. *Il Ministro:* BISORI

(6261)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.